



Stato: marzo 2016

---

## Malattia di Newcastle: provvedimenti nella zona di protezione

Se in un effettivo viene diagnosticata la malattia di Newcastle, il veterinario cantonale dispone l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza. In queste zone il movimento di animali, merci e persone è limitato al fine di evitare la propagazione dell'epizoozia. La zona di protezione comprende un territorio del raggio di almeno 3 km intorno all'effettivo infetto, la zona di sorveglianza un territorio del raggio di almeno 10 km. In fase di delimitazione vengono considerati i confini naturali, le possibilità di controllo, le strade principali, i macelli disponibili e le possibili vie di trasmissione dell'epizoozia.

In virtù degli articoli 88-91 e 122-125 dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie, nella zona di protezione si applicano le seguenti disposizioni:

### 1. Obbligo di notifica

- Chiunque constata o sospetta la comparsa di un focolaio è tenuto a notificarlo tempestivamente al veterinario.
- I principali sintomi della malattia di Newcastle sono: calo della produzione di uova, uova con guscio sottile, affanno con respirazione dal becco, rigonfiamento delle palpebre, cianosi della cresta, diarrea, febbre, spossatezza e inappetenza. Dalla seconda settimana di malattia si manifestano sintomi del sistema nervoso centrale come paralisi flaccida delle zampe o delle ali e torsione del collo. Spesso si assiste anche a casi di morte improvvisa senza sintomi clinici.
- Il detentore di animali è tenuto a notificare al veterinario ufficiale gli animali morti o uccisi.

### 2. Registro di controllo degli effettivi di animali

Il detentore di animali deve tenere un registro di controllo degli effettivi di pollame domestico e di tutti gli altri volatili in cattività. Tale registro deve contenere un elenco dell'attuale effettivo di animali nonché gli aumenti e le diminuzioni avvenuti nelle tre settimane precedenti all'accertamento dell'epizoozia.

### 3. Movimento di animali nella zona di protezione

- Tutto il pollame domestico e tutti gli altri volatili in cattività devono essere rinchiusi nei loro pollai. È permesso utilizzare lo spazio esterno a condizione che non consenta alcun contatto con altro pollame e uccelli acquatici.
- Tutto il pollame domestico e tutti gli altri volatili in cattività nonché le loro uova e i pulcini di un giorno non possono essere trasferiti né all'interno né all'esterno della zona di protezione. Costituiscono un'eccezione il trasporto di animali in macelli situati nella zona di protezione per la macellazione diretta, come pure il transito su strade principali e su ferrovia. Il veterinario cantonale può autorizzare deroghe ed emana particolari prescrizioni concernenti la macellazione.

### 4. Movimento di persone nella zona di protezione

- L'accesso ai locali destinati agli animali è consentito soltanto agli organi della polizia epizootica, al veterinario curante, al detentore di animali e al personale dell'azienda incaricato della custodia.
- I detentori di animali e il personale addetto alla cura degli animali non possono accedere ad altre stalle e visitare esposizioni di pollame e volatili o manifestazioni simili.

### 5. Movimento di merci nella zona di protezione

- Il letame non può essere trasportato al di fuori della zona di protezione. Per lo spandimento del letame nella zona di protezione è necessaria un'autorizzazione del veterinario ufficiale.
- È vietato trasferire le uova e la carne di pollame al di fuori dell'effettivo posto sotto sequestro.
- Le carcasse e altri tessuti appartenenti ai volatili devono essere eliminati sotto la sorveglianza del veterinario ufficiale seguendo le sue istruzioni.